



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 404/17/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI PER LA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 ottobre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 39, del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la delibera n. 356/17/CONS, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017”*;

VISTA nota del 31 ottobre 2017 (prot. n. 76902) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani a seguito della segnalazione presentata dal Prefetto di Trapani, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Azienda sanitaria in relazione all'invio di una nota *“con cui il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani comunica che dal 26 al 27 ottobre c.a. si*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

terrà [...] la manifestazione denominata *Salus Festival 2017*". In particolare il Comitato, nel rilevare che "il comportamento dell'Azienda provinciale di Trapani appare in violazione dell'art. 9 della legge 28/2000, [...] atteso che il convegno poteva ben svolgersi dopo la chiusura delle elezioni regionali e senza l'invito dell'Assessore Gucciardi", ha proposto "l'adozione dei provvedimenti sanzionatori";

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il Commissario dell'Azienda sanitaria di Trapani ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in in sintesi quanto segue:

- "l'evento *Salus Festival 2017* è un evento a carattere regionale promosso dall'Assessorato regionale della Salute e dal CEFPAS di Caltanissetta (Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale sanitario) che viene svolto ogni anno in province diverse";
- "l'iniziativa è dedicata a diffondere, in modo coinvolgente con eventi a carattere educativo e sanitario, la cultura della salute, dell'alimentazione e della prevenzione della salute";
- "tutte le attività programmate rientrano nell'ambito della prevenzione delle malattie e dell'educazione alla salute e, in quanto tali, risultano necessarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie cui l'Azienda sanitaria è chiamata ad espletare ed osservare in maniera continuativa";

PRESA VISIONE della lettera di invito oggetto di segnalazione, indirizzata al Prefetto di Trapani, e del volantino relativi all'evento "*Salus Festival 2017*" svoltosi in data 26 e 27 ottobre 2017, organizzato presso il Museo regionale Agostino Pepoli e la Piazza Mercato del Pesce, recante il logo dell'Azienda sanitaria di Trapani e l'indicazione della partecipazione dell'Assessore della Salute Baldo Gucciardi, allegati alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi [...] le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale";

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

RILEVATO che l’iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni regionali del 5 novembre 2017, in quanto l’evento pubblicizzato si è svolto in data 26 e 27 ottobre 2017;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;

RILEVATO, pertanto, che la pubblicizzazione dell’evento in questione, attraverso la diffusione dell’invito e del volantino, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dall’Azienda sanitaria di Trapani attraverso la diffusione dell’invito e del volantino relativo all’evento “*Salus Festival 2017*” appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità dell’iniziativa ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente, in quanto l’evento in questione ben avrebbe potuto essere svolto al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne la mancanza del requisito dell’impersonalità, si rileva che il volantino relativo al “*Salus Festival 2017*” reca il logo dell’Azienda sanitaria di Trapani;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alle valutazioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

ORDINA

all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale realizzata mediante la diffusione dell'invito e del volantino relativi al *“Salus Festival 2017”*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata all'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi